

Edizione di lunedì 23 dicembre 2013

EDITORIALI

[Scommettiamo che?](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

[Ancora sul monitoraggio fiscale](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

CASI CONTROVERSI

[Liquidazioni “fai da te” in salita: difficoltà dai Conservatori](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ENTI NON COMMERCIALI

[La circolare n. 37/E dell'Agenzia. Utili indicazioni anche per lo sport dilettantistico](#)

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Trasparenza fiscale: conviene o no?](#)

di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

[Redditometro poco dettagliato in fuorigioco](#)

di **Nicola Fasano**

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

Scommettiamo che?

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Alla fine, anche se con grande difficoltà, la **legge di stabilità** è divenuta realtà. Dopo l'approvazione della Camera, infatti, oggi dovrebbe esserci quella del Senato.

Anche quest'anno, naturalmente, c'è stato il consueto "**attacco alla diligenza**" e le varie *lobby* hanno cercato di indirizzare l'azione di Governo e Parlamento. Di tesoretti da distribuire però non ce ne sono e allora le varie categorie hanno cercato di limitare i danni, tentando di far sì che i soldi che servono alle casse pubbliche vengano presi in altri settori.

E allora cerchiamo di fare la **classifica** di chi può essere "contento" e di chi, invece, non lo può essere affatto.

Il **settore edile** può, moderatamente, sorridere: in un periodo così difficile, la **conferma della misura delle detrazioni fiscali** al 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 65% per le riqualificazioni energetiche è sicuramente un buon risultato.

Anche gli **imprenditori balneari** hanno portato a casa un'importante concessione, ossia una sorta di "**condono per i canoni non al demanio**": pagando in un'unica soluzione, beneficeranno di un maxi sconto, dovendo versare appena il 30% della somma originariamente dovuta.

Tirano un sospiro di sollievo anche gli **operatori finanziari**, che hanno visto ritirato il tanto temuto emendamento per l'estensione della **Tobin Tax**.

Anche le **banche**, che hanno pagato dazio con l'incremento degli acconti Ires e Irap per finanziare i mancati incassi dell'Imu, all'ultimo hanno portato a casa una importante misura: **l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze** registrate con la rivalutazione delle quote di Bankitalia verrà applicata con l'**aliquota del 12%**, scendendo quindi di quattro punti percentuali rispetto a quanto originariamente stabilito.

La **web tax**, che tanto ha fatto discutere, viene ridimensionata: non ci sarà l'obbligo di partita Iva per le aziende di e-commerce straniere.

L'**Anci** si è lamentata moltissimo e il suo presidente Piero Fassino ha tuonato contro la "*netta e inaccettabile riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni con gravi e inevitabili conseguenze sull'erogazione dei servizi ai cittadini*". In realtà i Sindaci hanno contenuto i danni rispetto alle

“fosche” attese iniziali: con la **luc** vi sarà una tassa a gestione municipale e arriveranno **800 milioni** per le **detrazioni sulla Tasi** per le famiglie.

Decisamente in grande spolvero il mondo delle **scommesse**: ci saranno 7 mila nuove **videolottery** e 30 concessioni per sale Bingo.

Chi invece pagherà, e tanto, è il settore delle **sigarette elettroniche**, che molto si è sviluppato negli ultimi tempi: è stata infatti introdotta una **tassa del 58%** per sigarette elettroniche e parti di ricambio.

Poche le misure per le imprese. C'è la **rivalutazione** dei beni d'impresa, viene rafforzata l'**Ace** e introdotta la **deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu sui capannoni industriali** nella misura del 20% (30% per il 2013).

C'è il **taglio del cuneo fiscale**, ma le risorse allocate vengono considerate dalle imprese non sufficienti, mentre il **fondo per la riduzione del prelievo fiscale**, che dovrebbe essere alimentato dalla revisione della spesa pubblica e dal contrasto all'evasione fiscale, appare poco più che una dichiarazione di intenti.

Il **Presidente di Confindustria Squinzi** ritiene la legge di stabilità “*un'occasione persa*” e ha definito “*a rischio la nostra stessa esistenza come Paese industriale*”, mentre diametralmente opposta è la visione del **Premier Letta**.

Non sappiamo se si poteva fare di più, considerata la drammatica situazione dei conti pubblici, ma quello che è certo è che chi confidava nel fatto che la legge di stabilità potesse stimolare la ripresa economica **non può che essere deluso**.

Quando si punta su **videolottery e bingo** è lecito avere più di **qualche dubbio sulla “visione” che guida le scelte di politica economica del Governo**. La **scommessa** in questo caso purtroppo è già vinta: **per far ripartire l'economia ci vuole ben altro**.

ADEMPIMENTI

Ancora sul monitoraggio fiscale

di **Giovanni Valcarenghi**

A decorrere dal **3 febbraio 2014** per la **registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi** come restino **escluse dagli obblighi di monitoraggio** (ai sensi dell'articolo 38, comma 13 del DL 78/2013) – sin tanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero – le persone fisiche che prestano lavoro:

- all'estero, per lo Stato italiano;
- all'estero, per organizzazioni internazionali;
- in zone di frontiera.

Il provvedimento precisa che l'esonero è riconosciuto:

- per l'intero periodo d'imposta, qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo;
- anche nel caso di rientro in Italia del lavoratore, a condizione che il medesimo trasferisca le attività detenute all'estero entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero.

Si conferma, come temuto in dottrina, che l'**obbligo di compilazione sussiste a prescindere dall'importo degli investimenti** e delle attività estere, venendo così a decadere l'ormai "storico" riferimento alla soglia minima di rilevanza dei 10.000,00 euro.

Inoltre, per aggirare in modo non del tutto trasparente la eliminazione dell'obbligo di indicare i flussi, si prevede che debbano essere **indicate** (oltre ai giorni di possesso) **le consistenze** degli investimenti e delle attività valorizzate:

- all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione);
- e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).

Inoltre, si apprende che nel quadro RW dovranno essere **riportati anche i dati relativi all'IVIE e all'IVAFE**; tale promiscuità di compilazione è evidentemente finalizzata ad una uniformazione dei criteri di valorizzazione delle attività estere, con la possibilità che si ripropongano le medesime difficoltà in passato affrontate con le patrimoniali estere.

Infatti:

- per le attività finanziarie si deve utilizzare la stessa base imponibile dell'IVAFE, anche se non dovuta;
- per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori non collaborativi occorre indicare anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta;
- per gli immobili situati all'estero va utilizzata la base imponibile IVIE, anche se non dovuta. Per le attività patrimoniali diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare il costo d'acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria o, in mancanza della documentazione, il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili; scompare, dunque, anche in questo caso, il riferimento ad uno specifico provvedimento di determinazione dei cambi.

CASI CONTROVERSI

Liquidazioni “fai da te” in salita: difficoltà dai Conservatori

di Giovanni Valcarenghi

Stiamo affrontando in queste settimane, nella terza giornata del Master Breve, l'argomento della **liquidazione delle società di capitali**, riscontrando un elevato grado di interesse da parte dei partecipanti. Tra le molte questioni controverse, quella che desta maggiore interesse è certamente la **possibilità di attivare la fase della liquidazione senza ricorrere all'intervento del Notaio**.

Ci riferiamo, come noto, alla ipotesi in cui l'organo amministrativo di una SRL:

- riscontri il ricorrere di una **causa di scioglimento legale** (tra quelle evocate dall'articolo 2484 del c.c.),
- ne formalizzi il riscontro con una formale **presa d'atto** (depositata al Registro delle imprese),
- e provveda alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore.

Per la prima parte degli adempimenti non sembrano esserci particolari contrasti, mentre presso alcuni Registri delle imprese sembra che si stia facendo strada l'idea che **l'assemblea per la nomina del liquidatore debba essere verbalizzata con l'intervento del Notaio**. Ciò sta determinando il “congelamento” delle pratiche in corso ed, addirittura, la valutazione in merito all'annullamento delle pratiche già evase. Risulta, infine, che nell'ambito dei tavoli tecnici in corso con le Commissioni degli ordini locali, siano giunti degli **inviti informali**, rivolti ai colleghi commercialisti, a **desistere dalle procedure suddette**.

Ci chiediamo, allora, se tali perplessità siano fondate e se, per conseguenza, le procedure già avviate siano a **rischio di disconoscimento**. A noi sembra di poter **concludere in senso negativo**, per tre ordini di motivi, che andiamo ad illustrare.

1. In primo luogo, l'**articolo 2487 del c.c.** prevede che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano **convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto su** Riscontriamo, allora, che, ove si volesse intendere che l'assemblea di nomina del liquidatore dovesse essere verbalizzata da un notaio, si sarebbe potuto più efficacemente richiamare l'articolo 2481 del c.c., senza invece prevedere l'applicazione unicamente delle maggioranze previste. La norma, dunque, sembra letteralmente consentire una assemblea di natura “ordinaria”.

2. In secondo luogo, ci conforta la presa di **posizione del Notariato Veneto**, ed in particolar modo la massima J.A.4 – (FORME DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/05). Esclusivamente per le s.r.l., le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2487 c.c., devono essere **adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto** ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico. L'esclusione della "formalità rafforzata", dunque, non solo si intuisce, ma viene esplicitamente affermata.
3. In terzo luogo, un ulteriore riscontro positivo si rinviene nel prontuario elaborato dalle **Camere di Commercio della Lombardia e Triveneto** (234 casi risolti) ed, in particolare, al caso 160 (ISCRIZIONE DELIBERA DI NOMINA DEL LIQUIDATORE NELLA SRL – art. 2487, 2487 bis c.c.); nel termine di 30 giorni dalla data della notizia (e, comunque, successivamente all'iscrizione della dichiarazione di accertamento dello scioglimento presentata dall'amministratore), si afferma che **il liquidatore (e non il notaio) deve provvedere alla iscrizione**, allegando copia del verbale di assemblea ordinaria con le maggioranze previste per la modificazione dell'atto costitutivo, in formato .pdf/A, firmata digitalmente.

Tutti questi elementi, a nostro giudizio, convergono verso la **assoluta legittimità della nomina del liquidatore per il tramite di una assemblea che non richiede la verbalizzazione da parte del Notaio**; dunque, le eventuali pretese censure alla procedura avanzate da alcuni Conservatori non ci sembrano del tutto fondate. Vi aggiorneremo sulla tematica, anche tenendo conto delle motivazioni giuridiche che saranno addotte in sede di rifiuto di iscrizione delle pratiche.

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare n. 37/E dell'Agenzia. Utili indicazioni anche per lo sport dilettantistico

di **Guido Martinelli**

Con la [circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013](#) l'Agenzia ha risposto ad alcuni quesiti emersi nel corso di un tavolo tecnico attivato con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti.

Se **la maggior parte di essi**, stante l'inquadramento, ex l. 91/81, **si riferiscono a** fattispecie di reddito di **lavoro dipendente** (pertanto a modalità applicative degli artt. 49 e ss. Tuir) e, come tali, di scarso interesse per il mondo dello sport dilettantistico; altri, invece, possono essere letti e commentati in una ottica più generale e trasversale a tutti i settori dello sport.

Proprio questi ultimi saranno oggetto della nostra attenzione. Partiamo dalla affermazione del tutto condivisibile, che **le spese sostenute per i ritiri pre-campionato e/o pre-partita** effettuati in luogo diverso da quello oggetto dello svolgimento del contratto di lavoro del calciatore **non rilevano ai fini della determinazione del reddito** di quest'ultimo. A maggior ragione, questo accadrà nel caso in cui al ritiro partecipassero, appunto, atleti dilettanti.

Si porrà il problema della deducibilità di tale costo per la società di capitali dilettantistica. Anche per queste si ritiene possa essere applicato l'art. 95 del Tuir, norma che l'Agenzia ritiene norma di riferimento per le attività sportive professionistiche.

Possiamo ritenere applicabile anche ai dilettanti l'affermazione che **i biglietti omaggio** per la partita casalinga dati al personale sportivo **non rappresentano fringe benefits** per la persona fisica che li riceve mentre, per la società, potranno essere dedotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del Tuir.

Le società dilettantistiche accoglieranno con soddisfazione le considerazioni che l'Agenzia svolge sul tema dell'**ammortamento del diritto pluriennale alle prestazioni sportive dell'atleta**. Infatti, dopo averlo classificato quale **"bene immateriale strumentale"** e affermato che: *"sotto il profilo civilistico le immobilizzazioni immateriali possono essere ammortizzate anche attraverso un piano di **ammortamento a quote decrescenti**"*, conferma che il criterio di ammortamento a quote decrescenti eventualmente adottato in bilancio possa assumere rilevanza anche ai fini della imposizione diretta: *"purchè le quote di ammortamento imputate al conto economico siano ancorate a criteri oggettivi in linea con la corretta applicazione dei principi di contabilizzazione e*

siano rispettati i seguenti requisiti:

- 1. il sistema delle quote decrescenti sia utilizzato per l'intero parco calciatori;*
- 2. il sistema delle quote decrescenti una volta adottato, non sia modificato, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali;”*

Importanti considerazioni, di sicuro valore anche per il mondo dilettantistico, vengono svolte circa il momento della effettuazione dell'operazione di **cessione dei diritti** sulle prestazioni degli atleti da una società italiana a una società non residente.

Dopo averla qualificata come “*prestazione di servizi*”, l'Amministrazione affronta il tema del **quando l'operazione si perfezioni**, stante la necessità, per la società acquirente, di attendere, ai fini del tesseramento, l'apposito nulla osta da parte della Federazione di appartenenza dell'atleta.

Ritiene che: “*l'operazione deve considerarsi effettuata al momento della sua ultimazione coincidente con la data di sottoscrizione del contratto*” anche se non sia stato ancora effettuato il tesseramento per assenza dell'autorizzazione federale. Se il prezzo fosse stato pagato anteriormente, si precisa che l'operazione si intende effettuata limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento.

La cessione del calciatore effettuata da una società italiana **per una estera è ritenuta fuori campo iva** per carenza del presupposto della territorialità. Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura fuori campo iva ai sensi dell'art. 21 comma 6 bis del d.p.r. 633/72. Ove la cessione avvenga da una società non residente **nei confronti di una società italiana**, invece, **è territorialmente rilevante in Italia** e, in relazione a tale operazione, la società italiana committente è tenuta ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 17 d.p.r. 633/72.

Vengono, poi, presi in esame da parte dell'Amministrazione una serie di **istituti “premiali”** presenti nelle carte federali della Federcalcio che coinvolgono, anche, il mondo dilettantistico di quello sport.

Come è noto la legge 91/81 disciplina, anche ai fini fiscali, equiparandolo alle **operazioni esenti** da Iva ex art.10 d.p.r. 633/72, solo il premio di addestramento e formazione tecnica, intendendosi come tale quello erogato in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

Stante la medesima filosofia che li permea, ossia lo sviluppo e il sostegno economico delle società dilettantistiche impegnate nella formazione giovanile dei calciatori, l'Agenzia ritiene che il **medesimo trattamento agevolativo** possa essere applicato agli altri istituti premiali disciplinati dalle carte federali della Federazione Italiana Gioco Calcio.

IMPOSTE SUL REDDITO

Trasparenza fiscale: conviene o no?

di **Fabio Garrini**

La fine dell'anno è tempo di scelte; lo deve essere, perché no, anche in ambito di gestione contabile e fiscale. **Scade al 31.12** la possibilità di inviare l'istanza per esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale per le società di capitali, istituto che è ormai operativo da 10 anni (è stato introdotto agli articoli 115 e 116 TUIR ad opera del D.Lgs 344/03) ma che di fatto viene **sfruttato molto poco**.

Glissando sul tema degli adempimenti correlati all'opzione (in estrema sintesi le raccomandate di assenso da parte dei soci e l'istanza telematica da inoltrare all'Agenzia delle Entrate), temi sui quali si pongono pochi problemi, in questo intervento pare interessante **ricordare quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi** dall'utilizzo di questo regime.

Ricordando che l'opzione, nei fatti, avviene a consuntivo (almeno con riferimento al primo periodo d'imposta): a fine anno andrà inoltrata l'opzione per **il triennio 2013 – 2015**.

Vantaggi

Il primo aspetto che si potrebbe ricercare è quello di un **eventuale minor prelievo** a cui verrebbe sottoposto il reddito: se il socio presentasse un'aliquota marginale inferiore al 27,5% (IRES che pagherebbe la società) si avrebbe un possibile vantaggio derivante dal differenziale tra le aliquote. Questo è certamente vero, ma comunque si verificherebbe solo per redditi modesti.

Allora il vantaggio si presenta quando la società realizza utili da **distribuire ai soci tramite dividendi**? Si consideri il seguente caso (si tralascia volutamente l'IRAP in quanto tale imposta viene in ogni caso pagata dalla società, per cui non incide nelle valutazioni), riguardante una società con € 100.000 di utile, per semplicità senza variazioni in aumento (quindi anche il reddito è pari ad € 100.000):

- In **regime ordinario** la società paga € 27.500, mentre il socio sul dividendo ($100.000 - 27.500 = 72.500$) paga altri € 15.500 ($72.500 * 49,72\% * 43\%$ di IRPEF, ipotizzando un socio con redditi alti) per un totale di imposte complessivamente pagate di euro 43.000;
- In **regime di trasparenza**, invece, la società non paga IRES, in quanto il reddito di € 100.000 viene tassato in capo ai soci con un prelievo di 43.000. Il dividendo

successivamente distribuito non è tassato.

In entrambi i casi vi è quindi la medesima tassazione complessiva, anche se con redditi bassi dei soci, qualche vantaggio per la trasparenza potrebbe esserci, magari se i soci hanno **oneri deducibili o detraibili** da spendere che in caso contrario potrebbero andar persi per assenza di reddito proprio.

Ma allora dove sta il vantaggio? Forse nel **risparmio contributivo**? Si consideri che spesso nelle società la remunerazione del socio che impiega la propria attività nella società avviene tramite un compenso periodico all'amministratore, soggetto a gestione separata INPS: se remunero il socio tramite erogazione dei dividendi si evita tale prelievo. Va detto comunque che, se si valuta un'impresa commerciale o artigianale, il socio dovrebbe comunque corrispondere i contributi sul reddito d'impresa imputabile e, se non si stanziavano compensi all'amministratore, avrei maggior reddito d'impresa. Quindi, **neppure su questo si profilano dei rilevanti vantaggi**.

I **veri vantaggi**, a parere di chi scrive, sono due:

- Prima di tutto si manifesterà in capo alla società un **risultato economico molto migliore**. Se l'amministratore si fa erogare un compenso periodico, questo abatterà l'utile; se al socio viene erogato il dividendo, l'utile che si manifesta è maggiore. Ma se la società applicherà l'IRES e successivamente va ad erogare i dividendi, l'utile dell'impresa sarà abbattuto dall'IRES stessa. Nel caso in cui la società sia trasparente, questa non deve IRES, quindi il risultato di bilancio sarà gravato dalla sola IRAP (anche se su questo punto, la rilevazione in bilancio delle imposte, vi sono diverse posizioni);
- Il secondo aspetto di interesse è un **reddito dichiarato superiore**. Si prenda il caso precedente. Con applicazione dell'IRES e successiva distribuzione dei dividendi, i soci presenteranno un imponibile sul reddito percepito dalla società di 36.047 (ossia il 49,72% di € 72.500); al contrario, se la società è trasparente i soci dichiareranno un reddito di 100.000. Questo, come detto, a parità di tassazione complessiva società-soci. Che vantaggi otteniamo da questo? Avere un reddito alto è sicuramente utile in vista di una possibile selezione da parte dell'Agenzia per il redditometro. Se non si ottengono dei vantaggi fiscali derivanti da una minore tassazione (per quanto si è detto), almeno possiamo ottenere una "protezione indiretta" da una possibile selezione per il redditometro. Senza dimenticare che un utile elevato risulta benefico se il socio ha necessità di ottenere finanziamenti (presentarsi in banca con un UNICO da € 100.000 di reddito lordo non è certo come presentarsi con un UNICO che presenta un reddito lordo di € 36.047), sia in termini di ottenibilità del finanziamento, sia in termini di condizioni che si riescono a "strappare".

Svantaggi

Il vero problema nell'aderire al regime di trasparenza fiscale è sostanzialmente uno: visto che i redditi determinati in capo alla società sono imputati ai soci e tassati in capo a questi, è evidente che sotto questo profilo in parte **viene meno la responsabilità limitata** che

normalmente assicura una società di capitali. Il che significa che detto regime deve essere utilizzato prevalentemente nelle situazioni più “tranquille” che non presentano troppi rischi sotto il punto di vista di eventuali accertamenti del reddito.

Il secondo aspetto riguarda una certa **rigidità nel trasferimento dei proventi ai soci**: in una piccola società, il socio che presta la propria attività si remunera con un compenso amministratore, quindi anche in corso d'anno. Se invece i soci decidono di remunerarsi tramite distribuzione di dividendi, occorrerà aspettare la fine del periodo d'imposta e l'approvazione del bilancio per deliberare la distribuzione degli utili. Si tratta comunque di uno **scoglio finanziario iniziale**, perché poi ovviamente, una volta “preso il giro”, ogni anno potranno essere distribuiti i dividendi dell'anno precedente.

Non si tratta di una soluzione valida per tutte le soluzioni, ma pare che alcune situazioni la trasparenza fiscale possa essere una utile **alternativa da valutare**.

ACCERTAMENTO

Redditometro poco dettagliato in fuorigioco

di **Nicola Fasano**

In attesa che l'agenzia delle entrate si esprima sulle osservazioni, e le criticità circa l'utilizzo delle medie Istat, rilevate dal Garante della Privacy sul **"nuovo" redditometro** che si applica con riferimento ai periodi di imposta dal 2009 in poi, l'attenzione resta concentrata sulle vicende legate al **"vecchio" applicabile fino al periodo di imposta 2008**, il cui termine di accertamento è in **scadenza il prossimo 31 dicembre 2013** (nel 2014 potrebbe essere accertato ancora il 2008 solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione per tale anno). Tradizionalmente, peraltro, nell'ultima parte dell'anno, con l'approssimarsi della fine del termine di accertamento, si assiste ad una impennata delle notifiche degli atti da parte del Fisco. Ed anche gli avvisi di accertamento da redditometro non fanno eccezione. Tuttavia, la fretta con cui spesso vengono redatti gli avvisi di accertamento "sotto scadenza" (e non solo) non è buona consigliera.

In alcuni casi, infatti, si leggono accertamenti da redditometro **completamente deficitari dal punto di vista della motivazione**, sotto molteplici aspetti.

Uno dei più clamorosi è sicuramente quello legato alla **assenza del dettaglio delle singole voci** utilizzate dal Fisco per la ricostruzione sintetica del reddito.

In sostanza, non è sufficiente che l'ufficio indichi solo il totale delle "macrovoci" (per es. quelle per spese gestionali, quelle per spese correnti, quelle per incrementi patrimoniali ecc.), deve invece **essere riportato in modo analitico l'ammontare delle singole sotto-voci considerate** ai fini dell'accertamento del reddito sintetico.

Così, per esempio, gli incrementi patrimoniali contestati in un determinato lasso temporale **non possono essere riportati dall'Ufficio nel loro ammontare complessivo**, ma vanno specificati singolarmente sia con riferimento alla **data precisa** che, soprattutto, al loro **ammontare** e alla loro **tipologia**.

Sul punto è utile richiamare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ([sentenza n. 23740 del 21/10/2013](#)) che ha rilevato **l'invalidità di avvisi di accertamento** basati sul redditometro, proprio per **carenza di specificazione delle pretese spese** per incrementi patrimoniali. Nel caso di specie i giudici di legittimità osservano come fosse stato posto a base dell'accertamento sintetico (oltre al possesso di immobili) anche il fatto che il contribuente, negli anni dal 1987 al 1990 avesse sostenuto spese per incrementi patrimoniali per £.

190.000.000. I Supremi giudici concludono affermando che ***“siffatta motivazione si rivela inadeguata, poiché l’indicazione di una somma complessiva, senza specificazione dell’entità e di altri elementi identificativi dell’unica o delle plurime spese asseritamente sostenute per incrementi patrimoniali, viola il citato art. 38, quarto comma, del d.p.r. 600/73 – il quale richiede l’esistenza di “elementi di fatto certi” da porre a base dell’accertamento sintetico -, in quanto rende impossibile, o eccessivamente difficoltoso, l’esercizio del diritto del contribuente di fornire la prova richiesta dal sesto comma del citato art. 38 del TUIR al fine di sottrarre dette spese dal computo del reddito complessivo accertabile in via sintetica”***.

E’ superfluo osservare come se questo principio vale per gli incrementi patrimoniali (ossia spese certe sostenute e in linea di principio conosciute dal contribuente per acquisti per es. di veicoli o immobili), a **maggior ragione deve valere** nel caso in cui l’**omissione** dell’Ufficio riguardi, come qualche volta accade, il dettaglio **del valore dei singoli beni considerati** ai fini della ricostruzione sintetica del reddito in applicazione degli specifici parametri – non certo conosciuti dal contribuente – previsti dal D.M. 1992 e successive modifiche e integrazioni. Generalmente, va precisato, gli Uffici riportano tabelle riepilogative con l’indicazione analitica delle modalità di calcolo del reddito sintetico (che ovviamente è sempre bene verificare) e del “peso” che ha avuto ciascun bene nella ricostruzione sintetica del reddito. Qualora però questo non sia stato fatto e l’Ufficio si sia limitato a riportare le caratteristiche dei beni utilizzati per il redditometro (per es. auto, abitazioni, barche ecc.) e l’ammontare totale delle “spese gestionali” da essi derivanti, **l’atto deve ritenersi irrimediabilmente viziato da nullità**, per difetto di motivazione così come confermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza citata. Il principio, peraltro, con gli opportuni adeguamenti, deve ritenersi **applicabile anche con riferimento al “nuovo” redditometro**.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Borse in trazione dopo l'ultima Conference di Bernanke

Negli ultimi cinque giorni la borsa americana ha mostrato una performance solida. Era ormai chiaro che l'inizio delle operazioni di riduzione degli interventi di acquisto da parte della FED fosse ormai imminente e i mercati avevano già impostato un movimento al rialzo nei primi giorni della settimana per poi accelerare in modo netto e portarsi ai massimi storici nella sessione di Mercoledì sera, dopo aver valutato positivamente il quadro complessivo delle informazioni rilasciato da Bernanke in quella che è stata la sua ultima Conference come Chairman della Federal Reserve. La sessione di Giovedì è stata invece all'insegna della calma, con gli indici che hanno mostrato variazioni trascurabili.. S&P 500 +2%, Dow +2.79, Nasdaq +1.2% sulla settimana.

Asia a due velocità, con il Giappone che beneficia del rapporto Dollaro Yen, ormai a 104.5, che da sempre fa da propellente al comparto degli exporters e Cina che, dopo l'euforia delle settimane passate, sembra subire i tassi interbancari che sono risaliti nonostante alcuni interventi di People Bank of China, finalizzati ad aumentare la liquidità di sistema. Il Nikkei mostra in settimana una performance del 3% mentre HK perde il 2%. Pessima la dinamica degli indici locali cinesi, con Shanghai -5% sulla settimana.

Si riprende Sidney, Best Performer dell'area, che con le ultime due sedute porta al 3.5% la propria salita, dopo la deludente performance della scorsa settimana.

La dinamica dell'Europa è stata ottima negli ultimi 5 giorni, con l'indice MSCI Europe che mostra un guadagno di 3.12% e l'Eurostoxx 50 del 3.52%. Oltre al "Relief Rally" generato dalla FED, nell'Area Euro si scontano positivamente sia una serie di dati macro migliori delle attese sia i passi in avanti fatti per quanto riguarda l'Unione Bancaria.

Il Dollaro si è mantenuto tutta la settimana nell'intorno di 1.3750 contro Euro. Dopo la Fed si è assistito ad una fase di Fast Market, che ha visto la divisa USA toccare l' 1.3815, per poi stabilizzarsi in serata a 1.37 e cominciare a rafforzarsi, fino a ritornare ad 1.364, con gli analisti che iniziano a soppesare quanto pubblicato da Bernanke. Il biglietto verde è stato il principale propulsore per i mercati azionari nipponici: dopo aver superato il livello pari a 104.5 sembra essere possibile l'avvicinamento a quota 110, limite del quale si era parlato nelle settimane passate, dopo le raccomandazioni di switch in merito all'Asset Allocation dei fondi pensione

statali giapponesi.

Negli Usa tassi in rialzo sulla scia dell'effetto inizio tapering, con il tasso decennale arrivato vicino al massimo da 3 mesi. I Governativi americani hanno subito anche l'esito non brillante dell'asta sui 7 anni per 29Mld\$. In Europa tassi governativi in rialzo in particolare in Germania con il decennale vicino all'1,90%. Il Differenziale BTP/Bund tocca 219, livello migliore degli ultimi due anni e mezzo.

Il Tapering è iniziato ma la reazione dei mercati è composta e positiva, per ora

Dopo una serie di dati che sembrano certificare la solidità della ripresa, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro, la Federal Reserve ha deciso di passare all'azione. Dopo mesi di speculazioni, analisi ed illazioni da parte degli operatori, nell'ultima riunione del FOMC presieduta da Ben Bernanke, la FED ha deciso di cominciare a ridurre gli acquisti di circa 10 Bn USD al mese a partire da Gennaio e di cominciare a riportare la situazione verso la normalità. La mossa sembrava ormai imminente, vista anche la variazione delle aspettative degli analisti successiva alla serie di buoni dati Macro e al raggiungimento di una serie di importanti accordi al Congresso in merito al Budget, che fanno da preludio alle future negoziazioni in merito al Debt Ceiling. Al termine della riunione di ieri Bernanke ha annunciato l'inizio di un Tapering progressivo e ragionato, che si baserà su una riduzione mensile degli acquisti di 10 Bn ma che sarà valutato di volta in volta, seguendo l'evoluzione dei dati Macro, importantissimi soprattutto quelli che riguardano il livello occupazionale, e sarà accompagnato da uno scenario di tassi ai minimi storici per molto molto tempo, visto che l'inflazione sembra non essere al momento un problema. I mercati hanno gradito l'approccio "modulare" alla riduzione degli acquisti: se dovessero emergere situazioni di stress per la crescita, l'operazione mensile potrebbe essere sospesa o addirittura posticipata. Sembra che il direttorio della FED sia riuscito a convincere gli operatori che il Tapering non equivale ad una manovra restrittiva. La strategia della Banca Centrale americana punta ora alla normalità, senza causare contraccolpi all'economia e senza generare volatilità nei mercati. Bernanke ha reiterato la propria convinzione sul fatto che i tassi continueranno a rimanere ai minimi storici almeno fin quando la disoccupazione scenderà sotto il 6.5% e l'inflazione supererà il livello del 2%. 15 dei 17 membri del FOMC hanno affermato di attendersi il primo ritocco al rialzo dei tassi non prima della fine del 2015 o addirittura più tardi e hanno anche rivisto le proprie proiezioni sul mercato del lavoro. La previsione per un tasso tra il 6.4 ed il 6.8% per inizio 2015 è stato sostituito da un possibile 6.3%, aiutato anche da una serie di revisioni del Labor Force Participation Rate, la percentuale di coloro che hanno un lavoro o che lo cercano sul totale degli occupati. Comunque la ricettività da parte dei mercati è stata ben delineata da Tim Duy, ex economista del Tesoro americano e ora Professore all'Università dell'Oregon: "La separazione tra il ritmo del programma di riacquisto e il quadro prospettico dell'evoluzione dei tassi è uno dei passi più importanti verso una politica di normalizzazione."

Janet Yellen si metterà al timone della FED il prossimo anno, ma i motori sono già a regime e sul radar la rotta è già stata tracciata.

L'Unione Bancaria Europea, il passo più importante dopo l'Unione Monetaria

La tensione e il livello ossessivo di attenzione alle mosse della Federal Reserve ha forse distolto la focalizzazione degli investitori da uno dei passi più importanti per lo sviluppo delle dinamiche dell'Eurozona: l'istituzione di una Unione Bancaria, da molti analisti ritenuto il passo concreto più importante dopo la creazione dell'Euro. I 28 Ministri delle Finanze dei paesi membri si sono accordati soprattutto sul tema relativo al meccanismo unico della gestione delle crisi. Come riportato in un esauriente articolo dell'Ufficio Studi di un noto istituto di credito italiano: "è prevista la nascita di un fondo di risoluzione con relativo organo decisionale rappresentato dal consiglio di risoluzione, oltre ad un meccanismo per la gestione della fase transitoria". Le banche di ogni Paese verseranno il necessario in singoli Fondi Nazionali, che poi saranno conferiti per formare il fondo di risoluzione. Dopo dieci anni i singoli fondi verranno fusi in un'unica entità che dovrebbe disporre di circa 55 BN. Euro. Il Consiglio di Risoluzione e l'Eurogruppo dovrebbero essere alla guida del fondo ma non è ancora definito con quale peso, così come mancano certezze in merito alla possibilità del Fondo di Risoluzione di finanziarsi sul mercato. Ora tutto passerà al vaglio del Parlamento Europeo.

Il Giappone a tutto vapore ma Pechino è paralizzata dai dubbi

I mercati orientali hanno reagito in modo positivo al Labour Report. Il Giappone continua a vedere la performance dei propri indici legata, più che a veri e propri accadimenti societari, al livello del cambio Dollaro/ Yen, che come al solito influenza soprattutto i corsi dei titoli che hanno fatturato all'estero. Il Nikkei raggiunge il livello più alto degli ultimi sei anni, con volumi più alti della media dopo che il rapporto Dollaro Yen ha fatto segnare 104.5. Nella sessione di Giovedì si sono concentrate alcune news aziendali, forse le uniche per quanto riguarda questa settimana. Honda ha guadagnato circa 1.5 punti percentuali, mentre Nintendo guadagna il 6% non solo per l'effetto Forex ma anche per alcune indiscrezioni che vedrebbero il produttore di Wii espandersi nel comparto smartphones e tablet. Sony e Panasonic guadagnano circa due punti. Tokyo Tatemono, che rappresenta uno dei maggiori sviluppatori Real Estate in Giappone, rivede al rialzo del 30% le proprie guidance e fa segnare un +7%.

Dissonanti invece i mercati cinesi che mostrano nove giorni consecutivi di flessione; il timore è che i tassi in aumento possano soffocare la crescita economica. Un termometro della situazione è il tasso repo a sette giorni, che si sta riavvicinando pericolosamente al livello del Credit Crunch di Giugno. Inoltre in Cina si teme che la notevole stringa di IPO in arrivo per il prossimo anno, con poca possibilità per gli investitori di finanziarsi in altro modo, possa portare a fare cassa sulla maggior parte dei titoli esistenti, in modo di poter disporre della liquidità necessaria per le nuove emissioni. Non ha aiutato tra l'altro un HSBC/Markit Index inferiore alle attese. E' evidente che la tensione sui tassi a breve ha vanificato l'euforia che era

stata generata dal Documento di Programmazione Economica successivo al Plenum del Partito.

Numerosi gli appuntamenti Macro della prossima settimana

Nonostante la pausa natalizia la prossima settimana vedrà la pubblicazione di numerosi dati di un certo interesse macroeconomico, con Personal Income / Personal Spending e Michigan Confidence Lunedì 23, tutta la serie dei numeri legati agli Ordini di Beni Durevoli Martedì 24 e i Cosueti Jobless Claims settimanali nella giornata di Giovedì 26.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.